

**RDO N. 1773055 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE E  
CONSULTAZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI GIURIDICI ON-LINE  
NELLE MATERIE FISCALI, BILANCIO E LEGALE ATTRAVERSO IL  
PORTALE INTRANET DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**AVVISO N. 1**

Con riferimento alla RDO indicata in epigrafe si fornisce il seguente **avviso di interesse generale**.

- 1. Un operatore economico chiede, con riferimento alle modalità di presentazione della garanzia provvisoria, se la fidejussione in formato digitale ab origine sottoscritta con firma digitale dal fidejussore e l'autodichiarazione del soggetto in possesso dei poteri specifici debbano essere sottoscritte solo dal fidejussore e non anche dal legale rappresentante del concorrente.*

**CHIARIMENTO N. 1**

Si conferma, ai sensi dell'art. 7 del disciplinare, nel caso in cui i documenti costituenti la garanzia siano ab origine in formato digitale, questi dovranno essere prodotti attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritti, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e corredati da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

L'apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante del concorrente non è necessaria, a meno che dalla sua assenza non derivino problematiche di invio sul Sistema MePA. In ogni caso la firma del legale rappresentante del concorrente potrà aggiungersi a quelle del garante ma non dovrà sostituirsi a queste ultime che dovranno risultare presenti sui documenti informatici prodotti.

- 2. Un operatore economico chiede, con riferimento all'art. 9 delle Condizioni particolari di contratto e all'art. 12 del Capitolato descrittivo e prestazionale concernenti i diritti d'autore se, non essendo prevista la realizzazione di prodotti da parte dell'impresa aggiudicataria ma l'erogazione di un complesso di servizi attraverso anche la concessione in favore della Stazione Appaltante in licenza d'uso di prodotti di editoria elettronica protetti da un diritto di privativa non cedibile alla Stazione Appaltante, debba ritenersi esclusa l'applicabilità dell'ultimo capoverso di entrambi i predetti articoli.*

## **CHIARIMENTO N. 2**

Si chiarisce che la disposizione *“Si precisa che l’Agenzia acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall’impresa in esecuzione del contratto.”* contenuta nell’ultimo capoverso dell’art. 9 delle Condizioni particolari di contratto, nonché dell’art. 12 del Capitolato descrittivo e prestazionale troverà eventuale applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui, in ragione del contratto stipulato, l’Agenzia avesse necessità di far realizzare all’Aggiudicataria prodotti specifici e ulteriori rispetto a quelli richiesti nel Capitolato.

- 3. Un operatore economico chiede, con riferimento alle certificazioni di qualità richieste quali requisito di partecipazione ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di RDO, se debba considerarsi un refuso la richiesta della certificazione di qualità della categoria ISO EA09, relativa a “Tipografia e attività connesse alla stampa”, invece della categoria EA08, relativa a “Case editrici”.*

## **CHIARIMENTO N. 3**

Si chiarisce che per un mero refuso, tra le certificazioni di qualità elencate nell’art. 4 del Disciplinare di RDO la categoria ISO richiesta, relativa a “Case editrici”, è stata erroneamente indicata come EA09. Nel citato art. 4 del Disciplinare, pertanto, invece di “ISO: EA09 “Case editrici”, leggesi: “ISO EA08 “Case editrici”.

La categoria ISO EA09 non è, invece, tra quelle a cui afferisce il settore oggetto della gara.

- 4. Un operatore economico chiede se il Progetto di servizio da allegare all’Offerta Tecnica potrà essere di 20 o 25 cartelle atteso che nel disciplinare, all’art. 11, dopo l’indicazione di una lunghezza massima di 20 cartelle si fa riferimento al fatto “..che non saranno valutate le cartelle dopo la venticinquesima.”*

## **CHIARIMENTO N. 4**

Si conferma che il progetto di servizio da allegare all’Offerta Tecnica dovrà essere della lunghezza massima di n. 20 cartelle formato A4, carattere minimo dimensione 12, dattiloscritte. Ne consegue che non saranno valutate le cartelle dopo la ventesima.

Si precisa che ogni diversa indicazione contenuta nei documenti di gara è da considerarsi un mero refuso sostituito dal presente chiarimento.

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Vasta

\*Firmato digitalmente

\*L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente